

Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa
Sezione del sito (Intestazione)

- [Vai al menu di navigazione](#)
- [Vai al contenuto](#)



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali

- [Torna alla pagina precedente](#)

Sezione del sito (Contenuto)

N. 04968/2015 REG.PROV.CAU.

N. 06131/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6131 del 2015, proposto da:

Antonio Fabozzi, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Centore, con domicilio eletto presso Studio Legale Caravella in Roma, Via Tuscolana, 16;

contro

Comune di Gricignano di Aversa, rappresentato e difeso dall'avv. Egidio Lamberti,

con domicilio eletto presso Massimiliano Marsili in Roma, viale dei Parioli, 44;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VIII n. 00818/2015, resa tra le parti, concernente demolizione di opere edilizie abusive

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gricignano di Aversa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2015 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Centore;

Considerato che, in disparte ogni valutazione inerente il merito della controversia, l'appello in epigrafe appare allo stato sfornito del requisito del periculum in mora.

Si osserva al riguardo che l'appellante riferisce la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile al rischio di conseguenze penalmente rilevanti connesse all'inottemperanza all'ordine impartito dall'Autorità. Si tratta, tuttavia, di un rischio agevolmente evitabile attraverso la doverosa ottemperanza a un siffatto ordine, il quale è dotato di efficacia esecutiva;

Considerato che, per le ragioni esposte, l'appello in epigrafe non può trovare accoglimento e che sussistono tuttavia giuste ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'istanza

cautelare in epigrafe.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sezioni del sito (piè di pagina)

- [Torna su](#)